

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08941/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8941 del 2020, proposto da

Giancarlo Cattaneo, Federica Fracassa, Rosalba Porricelli, Tiziana Sevi, Emma De Luca, Stefania Loschi, Ludovico Neri, Oriana Pellegrini, Davide Tumino, Luca Locritani, Giancarlo Cattaneo, Federica Fracassa, Rosalba Porricelli, Tiziana Sevi, Emma De Luca, Stefania Loschi, Ludovico Neri, Oriana Pellegrini, Davide Tumino, Luca Locritani, rappresentati e difesi dagli avvocati Erika Perna, Beatrice Sgambellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Patrizia De Troia, Marco Di Pietropaolo e Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura della Banca in Roma, via Nazionale 91;

nei confronti

Chiara Castagna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare

- dell'esito delle prove preselettive e della relativa graduatoria del Concorso pubblico per la copertura di centocinque posti di personale dell'area operativa, vari profili professionali, a tempo indeterminato, emesso dalla Banca d'Italia-dipartimento risorse umane e organizzazione servizio risorse umane divisione assunzioni e selezioni esterne - prot. n. 0227331/20 del 19/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 6 marzo 2020, comunicato in data 14 luglio 2020 a mezzo pubblicazione sul sito internet della medesima Banca d'Italia - nella parte in cui non risultano ammessi alle prove scritte i sopra elencati ricorrenti, tutti partecipanti per il profilo di vice assistente di cui alla lettera E del bando di concorso e, ove occorra, dell'intera prova preselettiva;

- del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso sopra indicato, sempre per la lettera E;

- della nota informativa pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia in data 14 luglio 2020 con la quale si dava conto dell'esito delle prove preselettive per il profilo di cui alla lettera E;

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova preselettiva per il profilo E;

- del bando di concorso sopra descritto nella parte in cui, all'art. 3, disciplina la prova preselettiva con riferimento al profilo riguardante la Lettera E, vice assistenti (profilo amministrativo);

- dell'avviso ai candidati del concorso a 105 assunzioni di personale dell'area operativa pubblicato sul sito della Banca d'Italia nella sezione dedicata agli atti di notifica successivamente all'11 settembre 2020 e recante in calce il numero 466969/20;

- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto;

- nonché per l'annullamento o la disapplicazione dell'art. 12 del Regolamento del

Personale, Parte II, Personale dell'Area Operativa, riguardante la disciplina normativa ed economica del rapporto d'impiego del personale dell'Area Operativa della Banca d'Italia, approvato dal Consiglio Superiore della medesima Banca nella seduta del 28 ottobre 2016, in conformità agli accordi negoziali ratificati dal Consiglio Superiore nelle sedute dal 30 maggio 2014 al 30 giugno 2016, nella parte in cui regola i titoli necessari per l'assunzione nel profilo di vice assistente e non disciplina in maniera compiuta la materia dei concorsi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- i ricorrenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale, con istanza cautelare, “l’esito delle prove preselettive e della relativa graduatoria... del concorso pubblico per la copertura di 105 posti di personale dell’area operativa, vari profili professionali, a tempo indeterminato, emesso dalla Banca d’Italia ... - prot. n. 0227331/20 del 19.02.2020 ... nella parte in cui essi non risultavano ammessi alle prove scritte...” (per il profilo di vice assistente di cui alla lettera E del bando di concorso) e, ove necessario, l’intera prova preselettiva, il provvedimento di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, sempre per la lettera E del bando, la nota informativa pubblicata sul sito della Banca d’Italia il 14.07.2020 con cui si dava conto dell’esito delle prove preselettive per il suddetto profilo, tutti i verbali provvedimenti e documenti del concorso, il bando, nella parte in cui all’art. 3 disciplinava la prova preselettiva con riferimento al profilo riguardante la lettera E, l’avviso ai candidati n. 466969/20 ed ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente o comunque connesso, nonché il Regolamento del Personale della Banca d’Italia, nella parte relativa ai titoli

necessari per l'assunzione nel profilo di vice assistente e all'omessa compiuta disciplina della materia dei concorsi;

- i ricorrenti stessi, dopo aver notificato il ricorso sia alla Banca d'Italia che ad un controinteressato, nel medesimo atto introduttivo del giudizio hanno chiesto di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri concorrenti che avevano superato la preselezione, tramite pubblicazione degli atti sul sito Internet dell'Ente, secondo le modalità ritenute più congrue dal Tribunale;

Ritenuto che

- nell'eventualità di accoglimento del ricorso, l'annullamento in parte qua del bando e l'espunzione del criterio di cui all'art. 3 con cui si prevede un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del diploma di scuola superiore da parte dei candidati, imporrebbe la stesura di una nuova graduatoria preliminare e che, in tale eventualità, il calcolo ex novo del punteggio da attribuire a ciascun candidato e del punteggio <<soglia>> con la sterilizzazione dei punti attribuiti sulla base del criterio contestato potrebbe determinare l'esclusione di candidati che attualmente risultano ammessi alla prova scritta e, di converso, l'ammissione di candidati attualmente esclusi;

- debba essere, dunque, autorizzata l'integrazione del contraddittorio, come richiesta, mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale della Banca (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.);

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Banca debba contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 – i nomi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti che avendo allo stato superato la fase preselettiva verrebbero esclusi dal novero degli ammessi in caso di

accoglimento del ricorso e di espunzione del criterio di cui all'art. 3 per il profilo E del bando;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- a carico della Banca d'Italia debba essere sancito l'obbligo di:

a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata appunto in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- in aggiunta, debba essere disposto che le pubblicazioni sopra indicate siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 7 dal primo adempimento e che parte ricorrente versi all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

- debba rinviarsi per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 3.02.2021, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate;

- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 3.02.2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO